

## Adunanza del 27 aprile 1918

Presiede il Vice Presidente Magaldi.  
Sono presenti: i Componenti, Consigliere Delegato Benincasa e Consigliere Verardo, ed il Consigliere Tosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

### 1.) Comunicazioni del Consigliere Delegato. Cassa Mutua Pensioni di Torino.

Il Consigliere Delegato riferisce che con lettera del 4 marzo scorso, il Ministero dell'Industria esprimeva il desiderio che si procedesse ad un ulteriore riassetto delle attività della Cassa Mutua Pensioni, in corrispondenza degli ex soci trasferiti d'ufficio, avvertendo che il  $\mathcal{C}$ . Commissario liquidatore era disposto a rinunciare al criterio di proporzionalità già altre volte sostenuto. Avvertiva lo stesso Ministero come fosse desiderio del  $\mathcal{C}$ . Commissario di addivenire ad una sottoscrizione del  $\mathcal{V}$ . Prestito Nazionale mediante cessione di attività liquide di pertinenza

ha dei soci non classificati, per concedere poi l'opzione ai soci che ne facessero richiesta di ritirare titoli del prestito in corrispondenza delle quote loro spettanti.

L'Istituto, nel prendere atto della rinuncia ad adottare nel riparto il criterio della proporzionalità, escludeva la possibilità di consentire, a favore del gruppo dei soci trasferiti d'ufficio, una condizione speciale di favore in confronto al gruppo dei soci già precedentemente trasferiti, ai quali il riscatto non fu consentito; tenendo peraltro in giusto conto l'opportunità di non escludere il contributo doveroso nei limiti del possibile, alla sottoscrizione del Prestito Nazionale, l'Istituto proponeva di adottare, a favore dei soci trasferiti d'ufficio, speciali provvedimenti intesi a consentire che le somme assicurate a loro favore potessero essere rese pagabili in titoli del prestito, consentendo su richiesta anche la trasformazione dei contratti in polizze miste speciali a 15 anni.

Dij



A tale uopo l'Istituto espone  
 va la necessità che, chiudendosi subito  
 la gestione provvisoria, fossero trasfe-  
 rite attività liquide impegnandosi a  
 sottoscrivere al quinto Prestito per un  
 importo uguale a quello delle quote di ri-  
 fratto.

Sembra che il Ministero abbia  
 già autorizzato il R. Commissario a  
 sottoscrivere per circa 2 milioni nomi-  
 nali al Prestito Nazionale.

Per tanto, mentre l'Istituto man-  
 tiene le proposte già fatte nei riguardi  
 delle speciali facilitazioni da accordarsi  
 ai soci, si dichiara disposto ad accetta-  
 re, in compensazione di quanto gli è do-  
 vuto (L. 2.496.681, 64) titoli del Prestito  
 al loro prezzo di emissione, e per il sal-  
 do a congruaglio, attività liquide.

Si tratta ora di addivenire  
 senza indugio ad un accordo con la  
 Cassa Nazionale di previdenza e col R.  
 Commissario liquidatore, per definire  
 la questione del riparto con conseguente  
 chiusura della gestione provvisoria; ed

all'uso avrà luogo a Torino una riunione fra i delegati delle parti, alla quale, in rappresentanza dello Istituto, interverrà il Vice Presidente Magaldi.

2.) Causa Baghino ved. Amoretti.

Il Consigliere Delegato riferisce che l'assicurato signor Nicolo Amoretti si suicidava il 27 febbraio 1945, quando cioè non era ancora decorso un anno dalla data di emissione di una sua polizza di assicurazione per L. 20.000, emessa il 4 marzo 1944. Al rifiuto oposto dallo Istituto per la liquidazione del capitale assicurato, rispondeva la vedova Amoretti appellandosi al Magistrato. La difesa dell'istante sostiene che l'anno, di cui all'articolo 13 dei patti contrattuali, dovesse computarsi non dal giorno della emissione della polizza, ma da quello della decorrenza del contratto (16 febbraio 1944) e che, in ogni modo, la decadenza cominciata dall'articolo 13 non possa avere

grj

efficacia se non nel caso di comprovato suicidio volontario, e non già quando il suicidio, come nella specie, appare ed è involontario.

Il Tribunale di Roma accolse le ragioni dell'Istituto rigettando le domande della vedova Anzoretti, la quale ricorse in appello, e, nelle mosse del giudizio, più volte rinviato, ha ora avanzato proposta di amichevole compromesso della vertenza.

Il Consigliere Delegato si dichiara favorevole ad assecondare questa proposta, osservando che, se è priva di fondamento, di fronte all'articolo 13 delle condizioni di polizza, la distinzione fra il suicidio volontario e quello involontario; la questione del computo dell'anno, invece, - se prospettata con maggiore precisione nel giudizio di appello - potrebbe presentare qualche pericolo per la difesa dello Istituto, il quale, per quanto abbia emesso la polizza il 4 marzo 1914, vi dette però esplicitamente decorrenza dal 16 febbraio, giorno in

cui fu firmata la proposta, e con questa seconda riscosse il premio dall'assicurato.

Il Comitato, udita la relazione del Consigliere Delegato, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che siano autorizzate le trattative per transigere la vertenza con la vedova Baghino, alle migliori condizioni.

3.) Sinistro Russo. Liquidazione.

Il Consigliere Delegato riferisce che il 15 dicembre 1916 moriva nel Trentino, in seguito al crollo di una baracca, il signor Pasquale Russo, assicurato con una polizza della Norwich Union, liberata dal pagamento dei premi e ridotta al capitale di £1224,75 il 20 febbraio 1916.

27

Stancando la copertura del rischio di guerra, l'Istituto sarebbe tenuto al pagamento della sola riserva matematica acquisita dalla polizza alla data

del sinistro, e che ammonta a £760, 61.

Ma gli eredi, facendo appello ai sentimenti di patriottismo dello Istituto, insistono per ottenere la liquidazione del capitale ridotto, dopo aver lasciato cadere i buoni uffici interposti dall'Ispezzore cav. Catalano per un bonario compromesso della vertenza.

Il Consigliere Delegato, di fronte al risolutivo atteggiamento degli eredi Russo, ricorda che già per un altro sinistro, in dipendenza di una polizza della Norwich Union, l'Avvocatura Erariale, interpretata sulla interpretazione dell'articolo V delle condizioni generali, relativo all'arruolamento in tempo di guerra, sconsigliò in modo esplicito dall'affrontare una contestazione giudiziaria; ed è quindi d'avviso - tanto più che è molto tenue la differenza fra il capitale ridotto e il valore della riserva - che convenga risolvere la questione in esame nel senso favorevole alla richiesta degli interessati.

Il Comitato,

Udita la relazione del Consigliere  
 Delegato,  
 ne accoglie le conclusioni, auto-  
 ritando la liquidazione della polizza  
 Russo.

4.) Sinistro Bosio. Liquidazione.

Il Consigliere Delegato richia-  
 ma l'attenzione del Comitato sopra  
 un sinistro che, a suo avviso, dovrebbe  
 essere esaminato con criteri di equità:  
 Il cav. Carlo Bosio, Colonnello coman-  
 dante il 14.° Reggimento Bersaglieri, cadde  
 eroicamente in battaglia il 28 novembre  
 1917. Egli era assicurato con una polizza  
 della "Sofolare" emessa nel 1904 per il  
 capitale di £ 5000, successivamente ridotto,  
 nel 1912 a £ 1631. Allo scoppiare della  
 guerra, nella intuitiva persuasione che,  
 trattandosi di polizza liberata dal paga-  
 mento dei premi non fosse necessario il  
 pagamento di un sovrapprezzo per l'ag-  
 gravamento del rischio, il Colonnello  
 Bosio non provvide a garantirsi del  
 rischio di guerra.

Drj



La vedova, in nome di due bambini eredi del defunto assicurato, ha chiesto la liquidazione della polizza sulla base del valore di riduzione. Essa sostiene che, trattandosi di un militare di carriera, avrebbe perciò quella professione che, per essere stata dichiarata all'atto della assunzione del rischio era a conoscenza della Società assicuratrice, non può parlarsi di aggravamento del rischio perché non si è verificato nessun cambiamento di professione, nei riguardi dell'art. 27 della polizza, e in via subordinata che, se mai, l'aggravamento del rischio si verificerebbe per le polizze in vigore per l'intero capitale assicurato e non per quelle che già furono sottoscritte.

Dal canto suo l'Istituto ha risposto, nella corrispondenza scambiata con la vedova Bosio, 1° che la questione della copertura del rischio di guerra non può essere esaminata con riguardo al solo art. 27 delle condizioni contrattuali, ma deve essere riportata riportata anche al successivo art. 28 che contempla e disciplina

il duplice caso del servizio militare in tempo di pace e in tempo di guerra;  
 2°) che i premi corrisposti dall'assicurato fino alla liberazione del contratto hanno messo la Compagnia, prima, e l'Istituto poi, nella condizione di poter correre il rischio per il caso normale di morte per il capitale ridotto di £1631; mentre, non essendosi ottemperato ai fatti contrattuali per il rischio di guerra, non può farsi luogo che alla rifusione della riserva matematica.

Così posta la questione, dal punto di vista puramente legale, il Consiglio Delegato ritiene che le ragioni dell'Istituto, anche davanti al magistrato, dovrebbero prevalere. Ma se dal campo dello stretto diritto si passi a quello dell'equità, egli crede che ad un benevolo esame delle richieste della vedova Bosio possano condurre e la figura e la morte eroica dell'assicurato, ed almeno la considerazione della poca somma a cui ascende il valore di riduzione della polizza, non molto superiore a

Lij



quello della riserva matematica.

Il Comitato, udita la relazione del Consigliere Delegato, esprime il parere che possa farsi luogo a favore degli eredi del Colonnello Bosio alla liquidazione della polizza sulla base del valore di riduzione.

5.) Duplicati di polizza ad assicurati profughi dalle regioni invase dal nemico.

Il Consigliere Delegato riferisce che il Decreto 3 Gennaio 1918 N. 24, col quale sono stati sanctionedi speciali provvedimenti per le polizze degli assicurati profughi dalle terre invase dal nemico, non contiene norma alcuna per i duplicati delle polizze, che finora non sono stati rilasciati. Ma le domande di duplicati si susseguono, ed in qualche caso anche allo scopo di ottenere riscatti di polizze.

Occorre dunque risolvere la questione, non potendosi escludere che l'assicurato abbia diritto di veder presa in consi-

derazione la sua domanda. Nella maggior parte dei casi, la perdita della polizza è dovuta alla fuga precipitosa degli assicurati, sicché il documento si ha considerarsi abbandonato nel territorio invaso, e non può dunque essere considerato valido, rispetto a colui che ne sia venuto in possesso. Il Consigliere Delegato propone pertanto che si autorizzi la concessione della emissione del duplicato, e l'accoglimento della eventuale domanda di riscatto; salva la richiesta di una dichiarazione dell'assicurato - analoga a quella che fu già stabilita per la concessione dei prestiti - che serva a garantire l'Istituto nel caso possibile di cessioni a terzi, o di costituzioni di pegno o di altri vincoli, non comunicate all'Istituto e prive di efficacia se non annotate sulla polizza.

Egli avverte che, per quanto riguarda le polizze dello Istituto, l'articolo 19 delle condizioni generali non indica formalità alcuna per il rilascio dei duplicati nel caso di perdita

della polizza.

E per quanto concerne i portafogli precostituiti, non resta che applicare le speciali disposizioni di polizza, se esistono; e in caso contrario, o in quanto esse non siano contrarie, adottare lo stesso temperamento che per le polizze dello Istituto.

Il Comitato approva.

- 6.) Proposta di attribuzione di provvidioni per favorire la costituzione di una Cassa Mutua di credito fra gli impiegati dello Istituto.

Il Consigliere Delegato espone come gli impiegati dello Istituto i quali, per necessità di famiglia o per altre ragioni, abbiano bisogno di ricorrere al Credito, non hanno altra risorsa che quella della anticipazione di tre mesi di stipendio, da estinguersi in non più di 30 rate, a norma dell'articolo 32 del regolamento interno.

La risorsa, data specialmente

le difficoltà attuali, è assai limitata, e sarebbe quindi opportuno mettere gli impiegati in condizione di potere, all'occorrenza, ottenere credito da un organismo apposito. Il Consigliere Delegato ritenebbe pertanto conveniente che, per stimolare gli impiegati a costituire fra loro una Cassa Mutua di Credito, si cominciassero a formare un fondo speciale con l'ammontare delle provvigioni relative ai contratti speciali di assicurazione connessi con la sottoscrizione del V. Prestito Nazionale, che egli ritiene possa ascendere a circa £ 40.000.

dy

Dopo opportuna discussione, il Comitato si dichiara, in via di massima, favorevole a che il fondo raccolto con le provvigioni relative ai contratti speciali pre-prestito sia destinato ad opere di mutua assistenza e di mutuo credito fra gli impiegati dello Istituto.

7.) Proposta di acquisto di oggetti di ricambio in terra cotta.



Udite le comunicazioni del Consigliere Delegato circa la proposta della "Manifattura Getto" di Milano relativa alla fornitura di oggetti di réclame in terra cotta;

Esaminata la fotografia del bozzetto apprestato dalla Ditta Getto,

Il Comitato non ravvisa la convenienza di dar seguito alle trattative.

8.) Proposta di assegni mensili per gli impiegati vedovi.

Udite le comunicazioni del Consigliere Delegato;

Ricordata la deliberazione 28 dicembre 1917 del Consiglio di Amministrazione che stabiliva con decorrenza dal 1 gennaio 1918, la indennità caro-viveri per gli impiegati con stipendio inferiore a £ 6000, in ragione di £ 35 mensili per ogni impiegato, oltre un assegno supplementare di £ 15 per gli ammogliati, e di £ 30 per gli ammogliati con prole;

Il Comitato è di parere che,

per ovvie ragioni di equità, possa essere  
accordato l'intero assegno supplementare  
di £ 30 mensili anche agli impiegati  
si vedovi con prole.

Dopo di che, il Vice Presidente toglie la  
seduta.

Il Presidente del Consiglio  
*[Signature]*

Il Consigliere Delegato  
*[Signature]*

Il Consigliere Segretario estensore  
*[Signature]*

